


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE TERZA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

## PARTE TERZA

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

## SOMMARIO

<b>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</b> <b>Modifiche allo Statuto.</b>	<b>pag. 2</b>
<b>COMUNE DI LEVANTO</b> <b>Modifiche allo Statuto.</b>	<b>pag. 2</b>
<b>COMUNE DI PIEVE LIGURE</b> <b>Modifiche allo Statuto.</b>	<b>pag. 2</b>
<b>COMUNE DI QUILIANO</b> <b>Modifiche allo Statuto.</b>	<b>pag. 3</b>
<b>COMUNE DI SPOTORNO</b> <b>Modifiche allo Statuto.</b>	<b>pag. 3</b>
<b>COMUNE DI TORRIGLIA</b> <b>Modifiche allo Statuto.</b>	<b>pag. 4</b>

## **COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE** **Provincia di Savona**

### **Modifica allo Statuto**

#### **Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 38 del 12 luglio 2010**

L'art. 11 "Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio" è soppresso;

Per effetto della soppressione i successivi articoli dello Statuto anticipano la numerazione di uno;

l'art. 12 del testo in modifica - "Le Sedute e le Convocazioni" è integrato con il seguente primo comma:

*1. Il Sindaco convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio Comunale, fissandone l'ordine del giorno;*

conseguentemente i commi 1) e 2) diventano rispettivamente 2) e 3);

il comma 3 dell'art. 12 nel testo in modifica è revocato;

l'art. 17) del testo in modifica al comma 1) è sostituito con la seguente formulazione:

*1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari formata da tutti i Capigruppo e presieduta dal Sindaco;*

all'art. 29 del testo in modifica la parola Presidente è sostituita con Sindaco/Presidente del Consiglio

l'art. 33 del testo in modifica : "Il Direttore Generale" è soppresso

Per effetto della soppressione gli articoli che seguono anticipano la numerazione di uno e conseguentemente lo Statuto modificato si compone di nr. 65 articoli.

---

---

## **COMUNE DI LEVANTO** **Provincia della Spezia**

Modifica apportata allo Statuto comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21.7.2010.

All'art. 1 "Principi fondamentali" viene aggiunto il 3° comma, nel testo di seguito specificato:

"Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Riconosce altresì che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico."

---

---

## **COMUNE DI PIEVE LIGURE** **Provincia di Genova**

Integrazione e modifiche apportate allo Statuto Comunale con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 01.07.2010, esecutiva ai sensi di legge:

1) Dopo l'articolo 65, viene inserito il seguente, che diviene:

Art. 66 "Consiglio Comunale dei Ragazzi"

"1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. I compiti, le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento."

2) vengono rinumerati gli articoli dello Statuto Comunale successivi all'articolo 66 e si correggono gli eventuali riferimenti agli articoli nel corpo dello Statuto stesso;

3) lo Statuto Comunale risultante dopo tale integrazione risulta composto di n. 77 articoli.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Franco Caridi

## **COMUNE DI QUILIANO**

### **Provincia di Savona**

Il Comune di Quiliano, con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 in data 30 giugno 2010, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato di modificare lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 2 febbraio 2001, con l'introduzione del seguente articolo:

#### **Articolo n. 6 bis**

#### **TUTELA DELL'ACQUA QUALE BENE COMUNE**

1. Il Comune di Quiliano riconosce l'acqua quale bene comune primario e patrimonio dell'umanità.
2. Il Comune ritiene l'acqua potabile un diritto umano fondamentale, universale e degno di protezione giuridica e si impegna al mantenimento della sua natura pubblica ed inalienabile, in quanto servizio di interesse generale privo di rilevanza economica.
3. Il Comune si impegna ad utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l'acqua come bene comune, nel rispetto dei principi fondamentali della sostenibilità integrale (ambientale, economica, politica ed istituzionale).

---

---

## **COMUNE DI SPOTORNO**

### **Provincia di Savona**

Con deliberazione di C.C. n. 75 del 26.08.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata integrazione al vigente Statuto approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 19.11.2001 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 13.03.2002, parte III.

#### **TITOLO IV**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

##### **Capo I**

##### **Partecipazione e decentramento**

##### **Art. 53** **Partecipazione popolare**

omissis

##### **Art. 53 bis** **Consiglio Comunale dei ragazzi**

omissis

##### **Art. 53 ter** **Delegati di quartiere**

- 1) Al fine di garantire servizi, informazione e partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente vengono previsti i Delegati di quartiere.  
A tal fine si individuano i seguenti quartieri: Serra – Prelo, Paese, Laiolo – Maremma e Monte – Castello.
- 2) I Delegati saranno nominati dal Sindaco tra soggetti aventi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
- 3) I Delegati di quartiere rappresentano ed esprimono i problemi, le esigenze dei cittadini che abitano nelle relative zone della comunità, attraverso anche poteri d'iniziativa e di proposta diretti al Sindaco e Assessore competente i quali entro 5 (cinque) giorni li assegnano agli eventuali organi competenti.
- 4) Per lo svolgimento delle funzioni di Delegato di quartiere non è prevista alcuna retribuzione o indennità.

## **COMUNE DI TORRIGLIA** **Provincia di Genova**

**Modifiche, deliberate con atto n.27 del 28.05.2010, allo Statuto comunale adottato con deliberazione consiliare n.12 del 17.03.2001.**

### **Art. 10**

#### **Elezione – composizione – durata**

1. Il consiglio comunale, la cui durata in carica è stabilita dalla legge, è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal sindaco e da 12 consiglieri.
2. L'elezione del consiglio comunale e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di inleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
4. Dopo l'indizione dei comizi elettorali, e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
5. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
6. Alla nomina degli eventuali rappresentanti consiliari, che la legge riserva al Consiglio, e nei quali devono essere rappresentate le minoranze, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza; a parità di voti, verrà proclamato eletto il consigliere anagraficamente più anziano.

### **DIVENTA**

### **Art. 10**

#### **Elezione – composizione – durata - competenze**

1. Il consiglio comunale, la cui durata in carica è stabilita dalla legge, è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal sindaco e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
2. L'elezione del consiglio comunale e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di inleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
4. Dopo l'indizione dei comizi elettorali, e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
5. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
6. Alla nomina degli eventuali rappresentanti consiliari, che la legge riserva al Consiglio, e nei quali devono essere rappresentate le minoranze, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza; a parità di voti, verrà proclamato eletto il consigliere anagraficamente più anziano.
7. **Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge.**

### **Art. 11**

#### **I consiglieri**

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.
3. I consiglieri hanno potere di controllo sull'attività della giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva alla presentazione.

5. Ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
6. I consiglieri possono svolgere incarichi temporanei su diretta attribuzione del sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente.
7. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:
  - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge
  - per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del consiglio.
8. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
9. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del consigliere di rinunciare alla carica e indirizzata al rispettivo consiglio: esse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, sono immediatamente efficaci e il consiglio comunale deve provvedere alla surrogazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
10. Il consigliere deceduto o dichiarato decaduto o momentaneamente sospeso dal consiglio comunale dovrà, da questo, essere immediatamente surrogato o temporaneamente sostituito nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
11. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento delle proprie attività a norma di regolamento.

## DIVENTA

### Art. 11 I consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.
3. I consiglieri hanno potere di controllo sull'attività della giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva alla presentazione.
5. Ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
6. I consiglieri possono svolgere incarichi temporanei su diretta attribuzione del sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente.
7. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:
  - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge
  - per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del consiglio.
8. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
9. **Le dimissioni dei consiglieri sono disciplinate dal Testo Unico degli enti locali o dall'eventuale ulteriore legge dovesse intervenire in materia.**
10. Il consigliere deceduto o dichiarato decaduto o momentaneamente sospeso dal consiglio comunale dovrà, da questo, essere immediatamente surrogato o temporaneamente sostituito nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
11. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento delle proprie attività a norma di regolamento.

### Art. 12 Prerogative delle minoranze consiliari

1. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari, permanenti e speciali aventi funzioni di controllo e garanzia individuate dal regolamento.

**DIVENTA****Art. 12****Prerogative delle minoranze consiliari**

1. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni speciali aventi funzioni di controllo e garanzia individuate dal regolamento **che dovessero essere istituite dal Consiglio.**

**Art. 13****Prima seduta del consiglio**

1. La prima seduta è convocata dal sindaco neo eletto nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dallo stesso.
2. L'Assemblea, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede alla convalida dei consiglieri eletti e del sindaco il quale presta il giuramento e comunica la composizione della giunta; quindi il consiglio procede, a scrutinio segreto, alla nomina delle commissioni consiliari permanenti previste dalla legge e dal regolamento.

**DIVENTA****Art. 13****Prima seduta del consiglio**

1. La prima seduta è convocata dal sindaco neo eletto nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dallo stesso.
2. L'Assemblea, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede alla convalida dei consiglieri eletti e del sindaco il quale presta il giuramento e comunica la composizione della giunta; quindi il consiglio procede, a scrutinio segreto, alla nomina delle commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento **sul funzionamento del Consiglio e delle commissioni qualora intenda istituirle ed avvalersene.**

**Art. 15****Competenze  
ABROGATO**

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
  - a) atti normativi:
    - statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle istituzioni e relative modificazioni;
    - criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi;
    - regolamenti e relative modificazioni, salvo quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) atti di programmazione:
    - programmi e piani finanziari;
    - relazioni previsionali e programmatiche;
    - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
    - piani territoriali ed urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
    - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, nonché i pareri da rendere in dette materie;
    - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
    - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla giunta comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
    - accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio;
    - conti consuntivi;
  - c) atti relativi al personale:
    - atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - d) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
    - convenzioni fra comuni, fra comune e provincia, fra comune e comunità montana, fra comune e altri enti pubblici o privati nonché relative modificazioni;
    - ratifica di accordi di programma espressamente previsti dalla legge;
    - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;
  - e) atti relativi a spese pluriennali:
    - tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle loca-

- zioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- f) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permutate, concessioni ed appalti:
- acquisti, permutate ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
  - appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
- g) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - assunzione diretta di pubblici servizi;
  - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
  - concessioni di pubblici servizi;
  - affidamento o acquisizione di servizi o attività mediante convenzione;
- h) atti relativi alla disciplina dei tributi:
- disciplina generale degli atti relativi alla istituzione e/o variazione delle aliquote di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
  - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
  - modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici quando non si tratti di adeguamenti di competenza della giunta;
- i) accensione di mutui e prestiti obbligazionari:
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
  - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
- l) atti di nomina:
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni;
  - nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
  - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie, speciali, di controllo, di garanzia e d'inchiesta;
- m) atti elettorali e politico – amministrativi:
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
  - indizione di referendum comunali consultivi e/o abrogativi;
  - indizione di forme di consultazione della popolazione;
  - surrogazione dei consiglieri;
  - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'ente;
  - approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
  - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
  - esame e discussione di interrogazioni e di interpellanze;
- n) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione del potere di indirizzo e di controllo politico – amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

#### **Art. 67**

#### **Scelta del contraente**

#### **ABROGATO**

1. I contratti del comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti debbono essere espletati nel rispetto della legge 109/1994 – Lavori pubblici e sue eventuali modifiche, del regolamento comunale per i lavori pubblici in economia e di altre eventuali normative che l'amministrazione adotti nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti.

#### **Art. 68**

#### **Regolamenti**

1. Il consiglio comunale adotta e/o adegua tutti i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti ossia di almeno sette consiglieri, di norma entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Nel frattempo restano in vigore quelli esistenti per quanto compatibili.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 10 giorni presso l'ufficio di segreteria dell'ente e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico con avviso pubbli-

cato sull'albo pretorio onde consentire, agli interessati, la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

3. I regolamenti resteranno esposti, dopo l'adozione, per quindici giorni presso l'albo pretorio comunale ed ottenuta l'esecutività da parte della delibera di approvazione, diventeranno obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della esecutività, salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

## **DIVENTA**

### **Art. 68**

#### **Regolamenti**

1. Il consiglio comunale adotta e/o adegua tutti i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti ossia di almeno sette consiglieri, di norma entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Nel frattempo restano in vigore quelli esistenti per quanto compatibili.
2. **Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 5 cinque giorni presso l'ufficio di segreteria dell'ente a disposizione dei consiglieri al quale verrà dato avviso del deposito o congiuntamente all'avviso di convocazione del consiglio o con separato avviso in caso di convocazione straordinaria o d'urgenza".**
3. I regolamenti resteranno esposti, dopo l'adozione, per quindici giorni presso l'albo pretorio comunale ed ottenuta l'esecutività da parte della delibera di approvazione, diventeranno obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della esecutività, salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

### **Art. 69**

#### **Entrata in vigore dello Statuto**

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Le modificazioni allo statuto ed ai relativi regolamenti possono essere proposte al consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla giunta comunale o su richiesta di uno o più capi gruppo consiliari. Il sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 10 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

## **DIVENTA**

### **Art. 69**

#### **Entrata in vigore dello Statuto**

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Le modificazioni allo statuto ed ai relativi regolamenti possono essere proposte al consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla giunta comunale o su richiesta di uno o più capi gruppo consiliari. Il sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 5 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno